

DEFINIZIONE

Art. 1 - COMITATO SCIENTIFICO

-Comma 1: Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive per l'attività del Consiglio Direttivo, per quanto previsto all'Art. 25 dello Statuto, formula proposte e dà pareri in relazione all'attività scientifica, progetti di ricerca e di formazione.

Art. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

-Comma 1: Il CS è istituito dal Consiglio Direttivo SIAN tra i Soci ordinari/onorari in regola con il pagamento della quota annuale associativa formato da un numero variabile di Soci, di cui:

1. il Presidente
2. il coordinatore del comitato eletto dal CD
3. i referenti dei gruppi di interesse
4. un numero congruo di soci esterni

-Comma 2: La designazione dei componenti e l'individuazione del Coordinatore del Comitato Scientifico avviene per maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo SIAN.

Art. 3 - OBIETTIVI DEL COMITATO SCIENTIFICO

-Comma 1: Al CS oltre alle funzioni sopra indicate all'Art.1, compete la proposta, la valutazione e la realizzazione di:

- a. Iniziative di studio di ricerca in ambito nefrologico
- b. Iniziative di formazione e informazione e divulgazione scientifica
- c. Documenti di indirizzo di carattere scientifico, manuali, testi da pubblicare e diffondere

-Comma 2: Collaborare con il Consiglio Direttivo per elaborare linee strategiche atte allo sviluppo di progetti scientifici proposti dagli organi Nazionali:

- a. Supportare dal punto di vista metodologico, i gruppi di ricerca di SIAN
- b. Favorire la formazione scientifica dei Soci

-Comma 3: Valutare la qualità, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, dei Documenti prodotti dai Gruppi di lavoro societari e/o inter societari (linee guida cliniche e organizzative, raccomandazioni di "buone pratiche", ecc.), anche avvalendosi del parere eventuale di *referee esterni*

-Comma 4: Partecipare alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica e supportare l'implementazione dei risultati nella pratica clinica

-Comma 5: Fornire al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti di attività di interesse scientifico, nella fase di preparazione dei Congressi Nazionali SIAN.

Art. 4 - COMPITI E ATTIVITÀ

-Comma 1: Il Coordinatore del CS, rapportandosi con il Consiglio Direttivo, convoca a necessità ed almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico, definendo l'ordine del giorno in merito a:

- a. Proposte, organizzazione, realizzazione e sviluppo degli aspetti scientifici nel corso dell'anno

- b. Criteri di valutazione della produttività scientifica basati su parametri bibliometrici dichiarati e validati internazionalmente e sui criteri più idonei per valutare la specificità dei temi peculiari nell'assistenza dei pazienti con Malattie Renali Croniche
- c. Valutazione di progetti e conseguente istituzione di gruppi dedicati, con nominativi proposti dal CS e/o istituzione di manifestazione di interesse e conseguente approvazione del Consiglio Direttivo SIAN.

-Comma 2: Comma 2: Le delibere del CS sono prese a maggioranza dei presenti:

- a. Entro sette giorni dalla riunione del CS, il Segretario nazionale e il CD dovranno acquisirne il verbale da inserire agli atti.
- b. Quesiti e valutazioni presentati del Consiglio Direttivo SIAN al CS, dovranno essere evasi dal Coordinatore entro e non oltre i sessanta giorni dalla richiesta, attraverso relazione scritta da inserire agli atti

-Comma 3: I verbali del Comitato Scientifico saranno custoditi in una apposita cartella dedicata.

Art. 5 - ESPERTI ESTERNI

Il Comitato Scientifico può avvalersi di esperti esterni e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenuti utili per l'attività da svolgere.

Art. 6 - RISERVATEZZA

-Comma 1: Per Informazioni riservate si intendono tutte le notizie, i fatti, i dati a cui si accede o si viene a conoscenza direttamente o indirettamente, in ragione della collaborazione con SIAN. Per documenti riservati si intendono tutti i fascicoli, i progetti, le informazioni preparatorie, gli elaborati e tutti i dati e le informazioni in esso contenute, a cui si ha accesso direttamente o indirettamente, in ragione delle attività di collaborazione con SIAN.

-Comma 2: I Membri del Comitato Scientifico sono tenuti a trattare con la massima riservatezza ogni documento ricevuto o presentato nel corso dell'incarico e a non divulgare alcuna informazione o dato che non sia pubblicamente accessibile attenendosi scrupolosamente al Codice Etico.

Art. 7 - RIMBORSO SPESE

I membri del CS non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso certificato delle spese per la partecipazione alle riunioni.

Art. 8 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIAN.

Art. 9 - MODIFICHE

Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.